

ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI ¹ E DEI GENITORI

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Sezione I - Organi collegiali di istituto

Art. 1 – Organo di valutazione collegiale degli alunni ²

1. Il consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe . Fanno parte del consiglio di classe anche i docenti di sostegno . La direttrice della Casa può partecipare senza diritto di voto.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di classe:
 - due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe,
 - due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
3. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dalla coordinatrice dell'attività educativa e didattica ³ a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
4. Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
5. Il consiglio di classe è presieduto rispettivamente dalla preside o dalla vice preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di :
 - esercitare le competenze in materia di programmazione didattica, valutazione e sperimentazione,
 - assegnare le valutazioni periodiche,
 - discutere proposte da presentare al Collegio Docenti riguardanti azioni educative e didattiche ed iniziative di sperimentazione,
 - agevolare ed estendere i rapporti tra Docenti, genitori ed alunni,
 - valutare mancanze degli allievi ed adottare provvedimenti disciplinari.

Art. 2 – Organo di Garanzia

1. In applicazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, art. 5 comma, viene istituito un Organo di garanzia interno alla scuola con i seguenti compiti:
 - decidere in merito ai ricorsi presentati, entro 15 giorni dalla loro irrogazione, contro le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica.
 - decidere in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, circa l'applicazione del Regolamento di disciplina.

¹ Per brevità d'ora in poi si indicherà come "Studenti"

² Per brevità d'ora in poi si indicherà come "Consiglio di Classe"

³ Per brevità d'ora in poi si indicherà come "Preside"

2. L'organo di garanzia è composto da:

- direttrice della scuola
- presidente del Consiglio della Scuola, che lo convoca e presiede,
- un rappresentante degli studenti
- un rappresentante dei genitori
- un docente
- un collaboratore scolastico, eletti in seno al Consiglio della Scuola.

3. I membri dell'Organo di garanzia che risultino in condizioni di incompatibilità (come genitori o docenti dell'alunno ricorrente o come collaboratore scolastico personalmente coinvolto nella vicenda che ha comportato la sanzione) non possono partecipare all'esame del caso e all'adozione dei conseguenti provvedimenti. In questo caso, l'Organo di garanzia risulta costituito dalla restante parte dei suoi membri e in caso di parità, prevale il voto del presidente. In caso di incompatibilità del presidente, il membro più anziano convoca e presiede l'organo di garanzia. Deve essere inoltre prevista la nomina di membri supplenti per la sostituzione dei titolari in caso di coinvolgimento degli stessi nei procedimenti in esame. Per la sostituzione dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie.

In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procederà ad elezioni suppletive.

In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

4. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati.

5. L'Organo di garanzia ha la stessa durata del Consiglio della Scuola.

Art. 3 - Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto dalla direttrice della casa, dal personale docente di ruolo e non di ruolo, dai docenti di sostegno ed è presieduto dalla preside o dalla direttrice didattica.

2. Il collegio dei docenti:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa secondo quanto previsto nel PEN delle scuole salesiane;

b) delibera il calendario scolastico relativamente alle attività scolastiche ed alle attività proprie della funzione docente: scrutini, Consigli di classe, collegio docenti, ricevimento collegiale genitori, attività di programmazione, attività di recupero, preparazione esami.

c) formula proposte alla direttrice e alla preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio della Scuola;

d) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;

e) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

f) predisporre, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, il Piano dell'offerta formativa

g) provvede all'adozione dei libri di testo;

h) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione, aggiornamento, partecipazione a progetti specifici;

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio della scuola e il segretario del collegio;

l) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;

m) delibera le commissioni interne agli esami di Stato

n) indica i criteri di valutazione a cui i Consigli di Classe devono attenersi

o) approva il presente regolamento

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di classe.

4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta la direttrice o la preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 4 - Consiglio della Scuola

1. Composizione

(O.M. 4/8/1995 N.267)

Il Consiglio della Scuola è composto da:

- Direttrice Comunità di via Cumiana 2
- Direttrice Comunità di via Cumiana 14
- Coordinatrice scuola dell'Infanzia
- Direttrice Scuola Primaria
- Preside Scuola Secondaria di I grado
- Preside Scuola Secondaria di II grado
- Economa Comunità di via Cumiana 2
- Economa Comunità di via Cumiana 14
- N. 1 docente per ogni grado di scuola (tot. 4)
- N. 1 genitore per ogni grado di scuola (tot. 4)
- N. 2 allievi scuola secondaria di II grado

Invitati: n. 1 rappresentante extradidattico, 1 rappresentante delle Associazioni presenti all'interno dell' e n. 1 rappresentante di realtà territoriale

Sono istituiti, per la gestione interna dei diversi gradi di scuola, dei consigli che non hanno potere deliberativo, ma che hanno il compito di studiare le tematiche relative al proprio grado di scuola e portarle al Consiglio della Scuola per conoscenza e/o per delibere.

Questi organismi denominati "Consiglio della scuola dell'Infanzia/della Primaria/della Secondaria di I grado/della Secondaria di II grado" sono presieduti dai rispettivi Dirigenti scolastici. Ne fanno parte per la scuola secondaria di II grado

:

- Direttrice della Casa
- Coordinatrice / Preside
- Economa
- 3 genitori (*un rappresentante di ogni liceo*)
- 3 docenti (*di cui 1 F.M.A.*)
- 3 rappresentanti degli studenti (*uno per ogni liceo*)
- Sono presenti di diritto il Genitore ed il Docente del relativo grado di scuola membri del Consiglio della Scuola.

2. Nomina e durata . Cessazione della carica. Vacanza di seggi.

1) Elezione dei membri del Consiglio della Scuola:

- I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno;
- quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci;
- quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.

I membri durano in carica 3 anni e, alla scadenza, potranno essere nuovamente nominati.

- 2) Gli stessi, oltre che per scadenza del mandato, cessano dalla carica per morte, recesso o esclusione, o a conclusione del percorso scolastico del proprio figlio.
- 3) L'esclusione si verifica di diritto nel caso di assenza di un consigliere a tre sedute consecutive del medesimo Consiglio, mentre è pronunciata dal Consiglio nei casi in cui il consigliere si sia reso responsabile di gravi e documentate mancanze ovvero abbia riportato condanna penale definitiva per reati perseguibili d'ufficio e, comunque, per reati contro la persona, la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume, il sentimento religioso nonché per reati di mafia e di usura.
- 4) Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
- 5) Il consiglio della Scuola è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
- 6) Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

3. Convocazione e funzionamento del Consiglio della Scuola. Verbali e riunioni del Consiglio.

- 1) Il Consiglio della Scuola è convocato dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da inviare a tutti i membri almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
- 2) Nei casi di particolare urgenza tale convocazione potrà essere effettuata per telefono, telefax, posta elettronica ovvero in altra forma equivalente.
- 3) Il Consiglio della Scuola si riunisce validamente con la presenza di un numero di consiglieri non inferiore a dieci, ed approva le deliberazioni a maggioranza assoluta di voto dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4) Le modalità di voto sono stabilite dal Presidente.
- 5) I verbali delle sedute del Consiglio della Scuola devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario, il quale sarà nominato dal medesimo Consiglio, tra i suoi membri, nella prima seduta.
- 6) Il segretario ha il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio.
- 7) Il Consiglio della Scuola ha le competenze indicate nel Progetto educativo nazionale delle Scuole Salesiane e specificate al successivo articolo 4.
- 8) Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 4.

4. Attribuzioni del consiglio della scuola

Il Consiglio della Scuola, come tutti gli organi collegiali di una scuola paritaria in cui è presente un Legale rappresentante dell'Ente Gestore, ha potere decisionale limitatamente alle funzioni amministrative e organizzative mentre è organo consultivo in tutto ciò che concerne la gestione finanziaria. Prende visione del bilancio della scuola e approva i

progetti per cui si prevede la richiesta di fondi ad Enti pubblici o derivanti da elargizioni private e ne verifica l'utilizzo e la rendicontazione.

1. Il Consiglio della Scuola, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante su proposte relative le seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno della scuola;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri generali per la programmazione educativa;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.

2. Il consiglio della scuola indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

3. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento sul piano metodologico-didattico e degli ordinamenti e delle strutture esistenti.

4. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

5. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Sezione II - Assemblee degli studenti e dei genitori

Art. 5 - Diritto di assemblea

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 6 - Assemblee studentesche

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.

6.4 Le Assemblee di Classe

L'Assemblea di Classe è un momento gestito dagli alunni con lo scopo di:

- proporre iniziative inerenti alla vita della classe;
- promuovere attività di natura scolastica o parascolastica;
- analizzare l'andamento della classe e concordare le proposte o le osservazioni da proporre al Consiglio di classe;

E' consentita un'assemblea ogni due mesi della durata di un'ora scolastica, da tenersi nell'aula dove si svolgono le lezioni. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

La richiesta di Assemblea è inoltrata alla Preside cinque giorni prima della riunione. Entro lo stesso termine dovrà essere notificata anche al docente che avrebbe dovuto avere lezione in quell'ora.

Sul modulo pre-stampato, reperibile in segreteria, dovranno essere indicati:

- a) l'Ordine del Giorno dettagliato;
- b) l'ora in cui si intende tenere l'assemblea;
- c) la firma dei rappresentanti di classe e del coordinatore, con il quale deve essere concordata l'assemblea stessa.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, questa verrà annotata sul registro di classe;

L'insegnante dell'ora, o il coordinatore, è presente durante l'assemblea. Egli può sospenderla e riprendere la lezione, qualora ravveda negli alunni un comportamento lesivo della buona educazione o della disciplina;

una sintesi del dibattito e delle conclusioni dell'assemblea deve essere verbalizzata a cura dei rappresentanti di classe su apposito registro depositato in presidenza e portata a conoscenza dei docenti.

I Rappresentanti di Classe degli alunni

Ogni classe dell'Istituto ha il diritto di essere rappresentata, nei Consigli di Classe da due suoi componenti e, in caso di assenza, dai loro sostituti.

a) Elezione

La classe elegge i due rappresentanti e i due supplenti nel giorno e nell'ora stabiliti, durante l'ora di formazione o nell'ora di assemblea. La votazione, a maggioranza relativa, sarà palese o segreta, in accordo con il coordinatore;

Il coordinatore comunica al Preside i nomi degli eletti .

Per le classi successive alla prima, nel periodo che precede l'elezione, si intendono confermati in carica i rappresentanti uscenti, eletti nel precedente anno scolastico.

11

b) Ruolo e identità

Gli alunni rappresentanti si fanno portavoce dei problemi e delle esigenze della propria classe nei confronti dei singoli docenti e degli organi ufficiali;

Collaborano con gli insegnanti della propria classe e con il coordinatore per condividere gli obiettivi delle attività didattiche ed extradidattiche;

Assicurano la loro presenza o quella dei loro sostituti, ai Consigli di classe allargati. In tale occasione intervengono esponendo esigenze, proposte o problemi emersi dall'assemblea di classe, discutendoli con i docenti e i rappresentanti dei genitori; Si impegnano a rispettare e a far rispettare il Regolamento d'Istituto; a proporre iniziative, anche a livello personale; a partecipare agli incontri formativi; Richiamano i propri compagni al rispetto delle strutture e delle attrezzature; Richiedono, organizzano e guidano l'assemblea di classe. Riferiscono tempestivamente e puntualmente gli argomenti trattati e le proposte avanzate dall'assemblea, redigendo un verbale che viene esposto all'albo. Eventualmente comunicano di persona quanto emerso ai docenti interessati.

c) Decadenza

In caso di gravi scorrettezze e/o inadempienze è prevista la decadenza del rappresentante, al quale subentra il primo eletto dei supplenti.

6.5 Il Comitato degli studenti

- a) I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe esprimono il Comitato degli Studenti di Istituto.
- b) Il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio della scuola, proporre alla Direzione e al Consiglio del liceo tematiche da trattare in assemblea di istituto o per classi parallele, con la partecipazione di esperti esterni alla scuola.
- c) Si raduna con scadenza bimestrale/trimestrale su richiesta sia degli studenti, sia dei docenti coordinatori. Le procedure di convocazione, realizzazione e conclusione, rispecchiano i criteri tipici delle Assemblee. In alcuni casi, a discrezione dei coordinatori, è previsto il Comitato allargato a tutti gli studenti che desiderano parteciparvi.

6.6 Assemblea di Istituto

E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ogni due mesi nel limite delle ore di lezione di una giornata. Le assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a due, si effettuano con la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, e sono proposte ed organizzate dal Comitato degli Studenti insieme con la Direzione della Scuola. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio del liceo.

- a) A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
- b) Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di istituto possono assistere, oltre alla direttrice, al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
- c) L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio della scuola.

Art. 7- Assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei

genitori dell'istituto.

3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell' istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con la direttrice o la preside.

4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe, della direttrice o della preside; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori.

5. La convocazione dell'assemblea di classe viene fatta dai rappresentanti eletti, sentito il parere del Preside, in tutti quei casi in cui necessita un intervento particolare, un'analisi di problemi inerenti l'attività scolastica, l'assunzione di iniziative da proporre o situazioni da valutare, specialmente in prossimità dei Consigli di classe

6. La direttrice o la preside autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante notifica scritta o telefonica dell'O.d.G. stabilito sette giorni prima, eccetto casi di necessità . L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

7. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio della scuola.

8. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

9. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola la direttrice o la preside e i docenti rispettivamente della classe o dell'istituto.

10. Al termine di ogni assemblea, i rappresentanti riferiscono alla Preside quanto è emerso nel dibattito, le eventuali deliberazioni adottate e le iniziative prese. Il verbale verrà redatto in tempo debito, su apposito registro, depositato in presidenza.